



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato

Premesso

- che con istanza depositata il 09.01.2020 LOPOLITO FRANCESCO (LPLFNC45A28A883Q) e BRICCHI FRANCESCA (BRCFNC57C57E196V) hanno chiesto al Tribunale di Piacenza l'apertura della procedura prevista dagli artt. 7,8,9,14-TER ss. L. 3/2012 di liquidazione del patrimonio;

- che il dott.ANDREA FANTINI , Professionista incaricato con funzioni di o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter co.3 legge 3/12, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni e alla fattibilità del piano

Ritenuto:

- che i ricorrenti, quali debitori persone fisiche, risultano esclusi dal fallimento ed assoggettabili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in quanto consumatori, secondo le disposizioni della legge 3/12;

- che sussiste la competenza di quest'Ufficio ai sensi degli artt. 14-ter co.2 e 9 co.1 legge 3/12, in quanto i ricorrenti hanno sede e residenza nel circondario del Tribunale di Piacenza;

- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 co.2 e 3 legge 3/12, nonché dall'inventario e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato come OCC;

- che la documentazione prodotta, ritenuta completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore, a termini dell'art. 14-ter co.5 legge 3/12;

- che ad esito degli approfondimenti compiuti dal professionista incaricato non sono emersi, per l'ultimo quinquennio, atti di frode idonei a precludere l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni;

- che la domanda proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter e risulta

ammissibile, dovendosi pertanto procedere alla nomina di un Liquidatore giudiziale, indicato nel dott. ANDREA FANTINI di Piacenza, per il quale non sussistono profili di incompatibilità con la pregressa attività di OCC, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt.14-sexies e seguenti, legge 3/12;

- che va ordinata la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati intestati alle parti debitorici;

- che deve essere disposta la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Piacenza;

- che le modalità di liquidazione del patrimonio possono così individuarsi:

a) vendita dei beni immobili siti in GROPPARELLO (PC) fraz. La Valle, loc. Gallinello, già oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 130/2017 R.Es., al prezzo di Euro 131.046,00 pari al valore di stima del perito in tale esecuzione, e dunque già comprensivo di abbattimento per vendita giudiziale;

b) in subordine, in caso di insuccesso dei primi 2 esperimenti di vendita, vendita competitiva al valore di stima, nei modi e termini che vorrà il Liquidatore sottoporre al G.D. per l'autorizzazione;

c) mantenimento delle cessioni del quinto in essere, in conformità all'ordinanza interlocutoria resa in data 29.09.2020, qui per brevità da intendersi integralmente richiamata e trascritta;

d) attribuzione del ricavato della vendita al creditore ipotecario;

e) nessun pagamento per i creditori chirografari, per l'insufficienza di attivo;

- che la durata della procedura può fissarsi in anni 4, in conformità alla domanda;

visto l'art. 14-quinquies legge 3/12,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da LOPOLITO FRANCESCO (LPLFNC45A28A883Q) e BRICCHI FRANCESCA (BRCFNC57C57E196V)

NOMINA Liquidatore giudiziale IL DOTT. ANDREA FANTINI di Piacenza, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge;

DISPONE che sino al momento in cui diverrà definitivo il decreto di chiusura della procedura ex art. 14-nonies co.5 legge 3/12, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o **proseguite** azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto.

DISPONE la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore giudiziale, sui

beni immobili e mobili registrati intestati al debitore.

DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Piacenza;

ORDINA al debitore la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, secondo le modalità di cui in motivazione;

FISSA in anni 4 dalla data odierna la durata della liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese del presente decreto.

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Si comunichi.

Piacenza, 3 maggio 2021

Il Giudice
(*dott. Antonino Fazio*)